Esemplare N.° 6

OSSERVAZIONI

DEL

REALE SENATO DI NIZZA

SUL

PROGETTO DI CODICE DI COMMERCIO

OSSERVAZIONI

DEL

REALE SENATO DI NIZZA

SUL

PROGETTO DI CODICE DI COMMERCIO

LIBRO I.

TITOLO PRIMO

Art. 2. Pag. 1.

Sebbene la citazione dell'art. 241 del Codice civile dimostri sufficientemente volersi comprendere nel progettato articolo il caso in cui si tratti di minore emancipato per sentenza di Tribunale in conformità dell'art. 239 dell'istesso Codice, sarebbe però più chiara la cosa se letteralmente fosse simile caso espresso redigendo l'articolo nel seguente modo:

« I minori . . . . ed in caso di assenza, di interdizione
« o di morte del padre, ovvero di emancipazione pronunciata
« per sentenza, con deliberazione del consiglio di famiglia omo-
« logata dal Tribunale. »

Se per tale maniera si concepisse il progettato articolo può essere tralasciata non solo la citazione dell'art. 241, ma quella

ben anche dell'art. 365 la quale è superflua postochè nell'articolo stesso progettato s'indica il modo con cui si dee supplire all'autorizzazione paterna.

Art. 12. Pag. 5.

Le parole - *il tutto* - sono superflue perchè uno solo è l'obbligo nell'articolo imposto al coniuge nel caso ivi specificato, quello cioè della trasmissione dell'estratto del contratto di matrimonio fra un mese dal giorno dell'apertura del suo commercio.

Art. 13. Pag. 6.

Una sola essendo la pena comminata dal precedente articolo debbesi dire al singolare - *sotto la medesima pena* - in vece del plurale nell'articolo adoperato.

TITOLO SECONDO

Art. 3. Pag. 9.

Al Sindaco del luogo sembrerebbe doversi preferibilmente sostituire il Giudice del Mandamento sia perchè in molti luoghi sonovi Sindaci che sanno appena scrivere, sia perchè il Giudice del Mandamento è meglio nel caso di trasmettere al Tribunale di Commercio la nota prescritta dall'ultimo alinea dell'articolo stesso, sia finalmente perchè è più conveniente che i Tribunali di Commercio siano rappresentati da un'Autorità giudiziaria.

TITOLO TERZO

. . . .

Art. 3 Pag 13.

Al numero *tre* si potrebbe surrogare l'avverbio *più* affinchè non paia che non vi possa essere società di più di tre persone, a fronte tanto più del successivo art. 6 in cui si dice che la società in accomandita si contrae tra *uno o più soci* risponsali e solidarii, ed *uno o più soci* semplici capitalisti.

Art. 31. Pag. 22. La disposizione di quest'articolo desunta dalle Regie Costituzioni è savissima ed utilissima, il termine però di quattro mesi portato dalle Costituzioni era troppo lungo, quello che si proporrebbe in margine sarebbe troppo breve; quello proposto nell'articolo pare il più adattato per conciliare gli interessi dei terzi con quello dei soci, i quali se ragionevolmente desiderano di prontamente liquidare in modo definitivo i loro affari, non debbono però per quanto è possibile essere lasciati nel caso di poter recar danno ai terzi.

Posciachè però si ravvisa utile, come è certamente utilissimo, che la risoluzione della società sia portata a notizia dei terzi col mezzo anche della gazzetta, siccome è stabilito dall'art. 30, converrebbe eziandio stabilire, che quanto ad essi non si avesse la società per risolta prima della decorrenza di due mesi dalla data della pubblicazione della risoluzione nella gazzetta ed aggiungere così la parola - *inserzione* - nell'art. 31 redigendolo come segue:

« Non si hanno però . . . . dalla data della trascrizione,
« affissione, ed inserzione della dichiarazione e dell'atto portante ecc. »

Art. 43. Pag. 27. La massima parte dei motivi che determinarono la Commissione a sottomettere ogni controversia fra soci al giudizio di arbitri, applicandosi pure alle associazioni commerciali in partecipazione, le quali, tuttochè contratte per oggetti speciali e determinati, possono però presentare una infinità di questioni di puro fatto dipendenti dall'esame dei libri e delle carte sociali, sembrerebbe più conforme allo spirito che dettò il progettato articolo il comprendere pure in esso le associazioni in partecipazione, redigendo l'articolo stesso nel modo seguente:

« Ogni controversia fra soci e per motivo di società in nome
« collettivo, in accomandita, od in partecipazione, è giudicata
« da arbitri. »

Art. 46. Pag. 28. Affine di togliere la soverchia ripetizione della parola -

termine - si potrebbe senza danno della chiarezza dell'articolo redigere il medesimo nel seguente modo:

« Il termine per la sentenza è stabilito dalle parti allorchè si « nominano gli arbitri, e qualora esse non sieno d'accordo, il « termine viene fissato dal Tribunale di Commercio. »

« Ove occorra di prorogare il termine stabilito dal compro- « messo o dal Tribunale, potrà il medesimo essere prorogato ecc. »

Art. 49. Pag. 29. Potendo facilmente darsi il caso, che giuste cause di ricusazione di arbitri non vengano a cognizione delle parti che dopo la nomina da esse stesse fattane, pare che in tal caso non converrebbe privarle del dritto di far valere le loro ragioni di ricusazione, epperò si potrebbe riformare l'articolo nel modo seguente:

« Gli arbitri non possono essere ricusati se non per cause so- « praggiunte dopo il compromesso o preesistenti, ma ignote alle « parti; potranno anche essere ecc. (*Leggi civili* e *criminali del* « *Regno di Sardegna*, *art.* 1679). »

Art. 59. Pag. 31. Affine di evitare la ripetizione della parola - *arbitri* - si potrebbe riformare il proposto articolo nel seguente modo:

« La sentenza . . . . ed il minor numero ricusi di sotto- « scrivere, quelli che sottoscrivono ne fanno menzione, e la sen- « tenza ha la stessa forza come se fosse sottoscritta da tutti. »

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 71. Pag. 34. Per i motivi superiormente addotti all'art. 31, tit. III, sez. I, pag. 22, si propone aggiungersi la parola - *inserto* - dopo quelle di - *trascritto ed affisso* - così alla linea quarta come alla decima.

TITOLO QUARTO

ART. 26. PAG. 46. Quest'articolo non facendo immediatamente seguito all'articolo il quale parla della destituzione dovrassi alla parola - *precedente* - sostituire il numero ordinale che verrà dato al 24 di questa sezione.

TITOLO QUINTO

ART. 11. PAG. 50. La parola - *evvi* - nella linea quarta essendo non solo superflua, ma dando anzi all'ultima parte dell'articolo un senso contrario a quello che se gli vuol dare, debb'essere tolta.

TITOLO SESTO

ART. 1. PAG. 54. Sopprimere alla terza linea le parole - *atti di* - bastando il dire - *con scritture private.*

TITOLO SETTIMO

ART. 67. PAG. 77. Sembrerebbe più conforme al modo di procedere usato in questi Stati riformando l'articolo nel modo seguente:

« Indipendentemente . . . . può dal Giudice ottenere il
« sequestro in via conservatoria degli effetti mobili dei traenti ecc. »

ART. 85. PAG. 82. I medesimi motivi che consigliarono il Sovrano Nostro Legislatore ad esprimere nell'art. 2404 del Codice civile, che il giuramento si può deferire alle vedove quando vi hanno in-

teresse, applicandosi pure al presente articolo, si proporrebbe redigersi l'alinea del medesimo nel seguente modo:

> « Nulladimeno . . . . e le loro vedove se vi hanno in-
> « teresse, i loro eredi ecc. »

LIBRO SECONDO

TITOLO QUINTO

ART. 38. PAG. 126. Nell'ultima linea della prima parte si è citato l'art. 9 del Titolo *dei proprietari di bastimento*, che pare doversi sopprimere per non sembrare in rapporto colla materia cui si vorrebbe applicare.

TITOLO DECIMO

ART. 1. PAG. 158. Il primo alinea di quest'articolo sembrerebbe potersi nella seconda parte concepire per maggior chiarezza nel modo seguente:

> « Ha la data del giorno in cui è sottoscritto, ed enuncia se è
> « stipulato prima o dopo mezzogiorno. »

ART. 35. PAG. 158. Stante l'introduzione de' vapori e la maggior celerità con cui si possono ricevere le notizie, si crederebbe conveniente di portare sino a due miriametri per ora i tre quarti di miriametro di cui in quest'articolo, lasciandolo nel resto sussistere per intiero.

LIBRO TERZO

TITOLO PRIMO

ART. 6. PAG. 187. Nell'alinea a vece di - *raccomandazione* - pare preferibile il dire - *opposizione al rilascio.*

ART. 37. PAG. 203. N.° 1. In vece di - *saranno dal Giudice di Mandamento rimessi ai Sindaci dopo vidimazione di esso* - pare più conveniente il dire - *saranno dal Giudice di Mandamento previa vidimazione rimessi ai Sindaci.*

ART. 56. PAG. 211. Si propone di sopprimere nella penultima linea dell'articolo le parole - *a versare* - perchè non necessarie e per diminuire d'altronde la ripetizione di tale espressione.

ART. 57. Per rendere la disposizione ancora più chiara a seconda dell'osservazione fatta in margine relativamente all'alinea di quest'articolo, si potrebbe aggiungere dopo le parole - *depositato nella cassa* - le espressioni - *in conformità delle disposizioni del capo VIII.*

ART. 64. PAG. 216. Pare preferibile il dire - *dal Giudice locale* - come sta scritto nel Codice francese, onde si possa estendere ai paesi esteri ove vi sieno Giudici che non abbiano la denominazione di Giudice di Mandamento.

ART. 89. PAG. 229. La voce - *chiuso* - pare più propria di quella di - *clausurato.*

ART. 92. PAG. 231. Per maggiore chiarezza converrebbe esprimere come abbia da costituirsi la maggioranza di cui ivi si tratta con aggiungere dopo la voce - *maggioranza* - le parole - *formata in conformità dell'art. 77.*

Art. 110. Pag. 239. Dicasi - *di lui opposizione.*

TITOLO SECONDO

Art 5. Pag. 265. Dicasi - *in caso di condanna o d'inibizione di molestia* - per prevedere tutti i casi.

Art. 7. Occorre la stessa osservazione.

LIBRO IV.

TITOLO PRIMO

Art. 5. Pag. 48. Il Senato è stato di unanime sentimento che i Tribunali di Commercio dovessero essere composti di Giudici legali e di negozianti, e che i primi fossero in più gran numero de' secondi; egli ha fondato una tale opinione sulla principale considerazione che quel metodo di organizzazione presenta maggiori guarentigie per i litiganti e per la retta amministrazione della giustizia.

È diffatti ovvio il riflesso che se si richieggono nella spedizione delle cause commerciali dei Gindici che abbiano l'esperienza degli usi, e delle consuetudini del commercio, rendesi per altra parte indispensabile il concorso di Giudici legali che abbiano le cognizioni necessarie per la retta interpretazione delle leggi, per la giusta applicazione di esse, e per l'osservanza delle forme giudiziarie.

L'esperienza ha dimostrato che nei paesi ove esistono Tribunali di Commercio composti di soli Negozianti e Tribunali di Prefettura che ne fanno le veci, le sentenze proferte dai primi e denunciate in appello sono assai più frequentemente di quelle proferte dai secondi andate soggette a circoscrizione

o riparazione appunto per vizii di forme o per falsa applicazione ed interpretazione delle leggi. Nè deve passarsi sotto silenzio che può talvolta succedere che i Giudici negozianti siano indirettamente interessati nella causa che essi sono chiamati a decidere.

Egli è pure opportuno di osservare che qualora i Tribunali fossero misti, potrebbero con maggior sicurezza affidarsi loro le incumbenze, di cui è caso negli articoli 7, 10 e 20, cioè di decidere ogni contestazione circa la qualità di erede, di procedere alla verificazione di scritture, e di conoscere essi stessi dell'esecuzione delle loro sentenze, cosicchè non sarebbe più necessario il rinvio delle cause nanti il Tribunale civile, e si risparmierebbero delle spese e delle dilazioni sempre nocive ai litiganti.

Ove però nei Tribunali di Commercio i negozianti dovessero essere in maggioranza, il Senato sarebbe di parere di non limitare ad un solo Membro il numero dei Giudici legali, siccome viene proposto nel Progetto, ma che dovessero essere due almeno, e che l'organizzazione avesse luogo in modo che il numero de' membri negozianti non eccedesse che di uno quello de' Giudici legali, fra i quali dovesse eleggersi il Capo (cui potrebbe darsi il titolo di Prefetto, Rettore, ecc.), e ciò per evitare che l'avviso de'Giudici legali non resti assolutamente dipendente da quello de' negozianti, e mantenere un tal quale equilibrio nelle votazioni, come altresì affinchè in caso d'impedimento del Capo le sue veci possano essere sempre supplite da un Giudice legale, e vi sia nel Tribunale un Membro legale per procedere all'esame de' testimonii e per compiere le funzioni di Giudice-Commissario nei fallimenti.

ART. 10. PAG. 283.

Si è detto di sovra che la verificazione di scritture di cui in quest'articolo potrebbe affidarsi ai Tribunali qualora questi fossero misti. Che se poi si determinasse che fossero composti di soli negozianti il Senato sarebbe di sentimento che in caso di verificazione di scritture dovesse la causa rinviarsi nanti il Tribunale civile perchè troppa pericolosa cosa sarebbe lo affidare un così importante incumbente a soli negozianti.

Art. 13 Pag. 293

Qualora sia per adottarsi il sistema de' Tribunali misti, il Senato crede che possa fissarsi la somma inappellabile oltre le lire 1200 come nell' articolo, ma in caso contrario egli crederebbe più prudente che si stabilisse una somma minore.

Art. 14.

Gli stessi riflessi che si sono fatti in ordine al precedente art. 10 occorrono pure a riguardo di questo, giacchè il Senato è d'avviso che sarebbe poco conveniente che un Giudice negoziante potesse da se solo giudicare cause del valore ivi indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È sembrato al Senato che se hanno da adottarsi queste disposizioni transitorie, fra le quali vi è quella della conservazione interinale de' Consolati, sarebbe per ora inutile di dire come nell'art. 19 (pag. 296) che l'appello delle sentenze sarà portato ai Senati, essendo ciò stabilito dalle vigenti leggi ne' luoghi ove non esistono Consolati.

Nell'esaminare quella disposizione dell' art. 19, e la provvisoria conservazione de' Consolati medesimi, il Senato ha riflettuto che poteva sembrare preferibile a primo aspetto di conservarli definitivamente per esser provato dall' esperienza il vantaggio di quei Magistrati che composti di Giudici legali in maggioranza, e di Giudici commercianti spediscono le cause con celerità, le terminano spesso al loro nascere con convenzioni amichevoli per i buoni uffizii di chi tiene le udienze sommarie, ed agevolano la dilucidazione dei fatti e dei conti complicati, per mezzo de' Consoli; ma considerando l' importanza di stabilire l'uniformità dell'organizzazione de' Tribunali e delle leggi Consolari, avendo riguardo alla massima ormai consacrata di aver due gradi di giurisdizione, e sperando che dai Tribunali misti di prima istanza si potranno avere vantaggi uguali a quelli, che si ritraevano dai Consolati, il Senato opina che si possa adottare la soppressione di quei Magistrati, e che anzi il miglior partito sarebbe che si stabilissero fin